

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI
Giuffrè Editore
Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS
a cura di Ambrogio Picolli

IAS 28 – Partecipazioni in Società Collegate (Investments in Associates)

Premessa

Lo IAS 28 – Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate fu pubblicato dall'*International Accounting Standards Committee* nell'aprile 1989. Il principio sostituì quanto dello IAS 3 – Bilancio consolidato (pubblicato nel giugno 1976) residuava dopo essere stato in parte incorporato in IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*. IAS 28 fu poi rivisto nel 1994, e modificato ulteriormente nel 1998, 1999 e 2000.

Lo *Standing Interpretations Committee* pubblicò tre interpretazioni relative allo IAS 28:

- SIC 3 – Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate (pubblicata nel dicembre 1997)
- SIC 20 – Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite (pubblicata nel luglio 2000)
- SIC 33 – Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto (pubblicata nel dicembre 2001).

Nel dicembre 2003 l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha pubblicato una nuova versione dello IAS 28 con il nuovo titolo – Partecipazioni in società collegate. La nuova versione ha incorporato le interpretazioni SIC 3, SIC 20 e SIC 33.

Da allora lo IAS 28 è stato modificato dai seguenti principi:

- IFRS 3 – Aggregazioni aziendali (pubblicato nel marzo 2004)
- IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate (pubblicato nel marzo 2004).

L'evoluzione di IAS 28 è particolarmente significativa della travagliata vita dei principi contabili internazionali e ... di chi deve applicarli. Ciò che comporta una critica specifica all'attività del Board dello IASB della quale, tuttavia, il Board è consapevole.

L'interpretazione IFRIC 5 – Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali (pubblicata nel dicembre 2004) invita a riferirsi a IAS 28 per l'individuazione eventuale di una influenza notevole.

L'attuale versione del principio si applica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva.

Lo IASB ha sviluppato l'attuale versione dello IAS 28 come parte del progetto di revisione (*Improvement Project*) dei Principi contabili internazionali. Il progetto è stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse al Principio dagli organi di regolamentazione, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra Principi, di affrontare alcuni problemi di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti.

Per quanto concerne IAS 28, la finalità principale del *Board* è stata quella di ridurre le alternative nell'applicazione del metodo del patrimonio netto e nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate nel bilancio separato, cioè in quello *proprio* della società controllante che rediga il bilancio consolidato. Il *Board* non ha inteso, comunque, mettere in discussione l'approccio fondamentale nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate tramite il metodo del patrimonio netto secondo le disposizioni di cui allo IAS 28.

Particolarmente significative sono le definizioni di bilancio consolidato, di bilancio separato e di bilancio individuale fornite da IAS 28 che pure esplicita il concetto di *influenza notevole* (utilizzabile anche per l'applicazione del medesimo concetto contenuto nell'art. 2359 c.c.) e le modalità di applicazione del metodo del *patrimonio netto* o *equity method*.

Numerosi sono quindi gli spunti di riferimento anche per l'applicazione della disciplina del codice civile in materia di bilancio.

(Ambrogio Picolli)

IAS 28 – Partecipazioni in Società Collegate (Investments in Associates)

SOMMARIO: **1.** Contesto economico **2.** Ambito di applicazione **3.** Influenza notevole **4.** Metodo del patrimonio netto **5.** Informazioni integrative

1. Contesto economico

Le imprese adottano strategie di acquisizione al fine di crescere e realizzare i propri obiettivi. Può verificarsi che un investitore possa ottenere la maggioranza delle azioni di un'impresa *target*, in altri casi questi può acquisire una quota più ridotta, tale però da garantire un'influenza notevole sulle politiche gestionali e finanziarie dell'impresa *target*, nonché una conoscenza approfondita delle operazioni da essa intraprese.

Questi investimenti rappresentano spesso la fase iniziale di un più ampio piano volto all'ottenimento del controllo dell'impresa *target*. L'investitore è spesso in grado di essere rappresentato nel consiglio di amministrazione e di rafforzare le relazioni con l'impresa *target*. Se tali relazioni hanno poi successo, ulteriori investimenti possono essere facilitati. Il vantaggio di un tale processo è che l'investitore può valutare da vicino la corrispondenza dell'investimento ai propri obiettivi strategici e sviluppare piani di integrazione (da realizzare, ad

esempio, con una fusione) maggiormente efficaci. Nel breve termine, l'influenza può beneficiare entrambe le imprese. Questo approccio è comune nei settori ad alta crescita e contenuto tecnologico nei quali imprese giovani e di piccole dimensioni necessitano di investimenti in capitale di rischio. I capitali sono forniti nella prospettiva di utilizzare le tecnologie sviluppate dall'impresa *target* in una fase successiva. Inoltre, l'investitore spesso fornisce assistenza non finanziaria come servizi di gestione, logistica e trasferimento di conoscenze.

Un'impresa può acquisire una quota di minoranza quando essa ritiene che dal successo dell'impresa nella quale investe dipenda anche il proprio sviluppo. Ad esempio, quando un'impresa si avvale di altre società per la distribuzione dei propri prodotti in paesi stranieri, questa può voler acquisire una quota di dette imprese. Ciò rafforza infatti le relazioni commerciali e permette un livello di influenza e comunicazione maggiore di quella che si potrebbe ottenere con i soli accordi contrattuali.

Nel giudicare il livello di influenza che un'impresa può esercitare su un'altra è importante che gli utilizzatori del bilancio considerino sia le partecipazioni effettivamente possedute sia quelle potenziali. Nelle prime fasi della vita di imprese a forte sviluppo non è raro osservare complesse strutture di capitale, ad esempio, con opzioni su azioni incluse nei piani di remunerazione.

Le informazioni da fornire nel bilancio in merito agli investimenti in imprese collegate deve riflettere il livello di influenza dell'investitore. Le finalità di tali investimenti, come sopra illustrato, sono diverse da quelle degli investimenti effettuati a scopo speculativo, dove il guadagno ottenibile deriva esclusivamente dai dividendi e dal *capital gain*; il bilancio deve quindi riflettere le diverse finalità e prospettive di remunerazione dell'investimento.¹

2. Ambito di applicazione

Il principio in commento deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate.

Il principio non si applica alle partecipazioni che sarebbero altrimenti considerate come società collegate o partecipazioni in imprese a controllo congiunto possedute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento ed imprese analoghe, nei casi in cui tali partecipazioni siano classificate come possedute per la negoziazione e contabilizzate in conformità allo IAS 39. Tali investimenti vengono valutati al *fair value* e i cambiamenti di *fair value* sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si sono verificati.

Una società collegata è un'impresa, anche senza personalità giuridica come nel caso di una *partnership*, nella quale la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una società a controllo congiunto.

Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; le uniche tre eccezioni sono indicate di seguito:

¹ IFRS Award Programme Manual, ICAEW, 2005

- a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 (in tal caso la partecipazione è contabilizzata al valore minore tra il suo valore contabile e il *fair value* al netto dei costi di vendita);
- b) si applica l'eccezione indicata dallo IAS 27.10, che consente a un capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato; ovvero
- c) sono rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
 - i. la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra impresa e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
 - ii. gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato ;
 - iii. la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e
 - iv. la capogruppo principale o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS.

Le imprese esentate dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in base al punto c) del precedente paragrafo (come pure le imprese esentate dal consolidamento integrale dallo IAS 27.10 e dal consolidamento proporzionale dallo IAS 31.2) possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio. (IAS 28.5)

Occorre a questo punto chiarire le relazioni fra i metodi di contabilizzazione previsti per le diverse categorie di partecipazioni (in controllate, in collegate, in joint-venture, possedute per la vendita, strumenti finanziari) e le varie tipologie di bilanci (bilancio consolidato, bilancio separato, bilancio individuale). Lo IAS 28 non definisce in positivo il bilancio individuale, ma la definizione si ricava in negativo dalle definizioni di bilancio consolidato e separato.

Il bilancio consolidato, come noto, è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica impresa. (IAS 28.2)

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'impresa a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto (costo o *fair value*), invece che in base ai risultati conseguiti o al patrimonio netto delle società partecipate. (IAS 28.2)

Non costituisce un bilancio separato il bilancio di un'impresa in cui è applicato il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di un'impresa che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione, in un'impresa a controllo congiunto. (IAS 28.3)

Il bilancio separato è presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può essere allegato o meno a, o accompagnare, quel bilancio. (IAS 28.4)

Possiamo quindi definire bilancio individuale il bilancio (diverso dal bilancio consolidato) nel quale le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Possiamo, inoltre, definire bilancio individuale il bilancio di un'impresa che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione in un'impresa a controllo congiunto.

Lo IAS 28 chiarisce che le partecipazioni in collegate su cui l'investitore esercita un'influenza notevole devono essere contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal fatto che l'investitore abbia anche partecipazioni in controllate e prepari il bilancio consolidato. Tuttavia, l'investitore non applica il metodo del patrimonio netto quando presenta il bilancio separato preparato in conformità allo IAS 27. (IAS 28.IN8)

Riassumiamo nella tabella seguente il trattamento contabile previsto per le diverse categorie di partecipazioni nei diversi bilanci.

	Bilancio consolidato della capogruppo (IAS 27)	Bilancio separato (IAS 27)	Bilancio individuale
Società controllate	Metodo integrale (IAS 27)	Costo oppure <i>fair value</i> (IAS 39)	N/A
Società collegate	Metodo <i>equity</i> (IAS 28)	Costo oppure <i>fair value</i> (IAS 39)	Metodo <i>equity</i> (IAS 28)
Società controllate congiuntamente (joint venture)	Metodo proporzionale oppure metodo <i>equity</i> (IAS 31)	Costo oppure <i>fair value</i> (IAS 39)	Metodo proporzionale oppure metodo <i>equity</i> (IAS 31)
Partecipazioni possedute per la vendita	Al minore tra il suo valore contabile e il <i>fair value</i> al netto dei costi di vendita (IFRS 5)	Al minore tra il suo valore contabile e il <i>fair value</i> al netto dei costi di vendita (IFRS 5)	Al minore tra il suo valore contabile e il <i>fair value</i> al netto dei costi di vendita (IFRS 5)
Strumenti finanziari	<i>Fair value</i> (IAS 39)	<i>Fair value</i> (IAS 39)	<i>Fair value</i> (IAS 39)

3. Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili

nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Un'impresa potrebbe essere in possesso di strumenti finanziari che se esercitati o convertiti possono conferire all'impresa diritti di voto aggiuntivi (o limitare il diritto di voto di terzi). L'esistenza e l'effettività di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre imprese, devono essere presi in considerazione per valutare se l'impresa possiede un'influenza notevole.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'impresa deve esaminare tutti i fatti e le circostanze che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti.

L'impresa perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata.

4. Metodo del patrimonio netto

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione in precedenza rivalutata per recepire la quota di utile di pertinenza della partecipante. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non abbia rilevato nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e

macchinari e dalle differenze della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.

La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza in bilancio tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.

Gran parte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata.

La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni possedute in quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o joint venture, il risultato economico ed il patrimonio netto considerati nell'applicazione del metodo dell'*equity* sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata, dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi.

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni "verso l'alto" e "verso il basso" tra la partecipante e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota d'interessenza nella collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata (si tratta di quelle operazioni che, in presenza di controllo, vengono definite "infragruppo").

Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All'atto dell'acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRS 3.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi *fair value* alla data di acquisizione e le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata, come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.

Nell'applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere utilizzato il bilancio più recente disponibile della società collegata. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della società collegata sono diverse, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.

Quando il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data di chiusura diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura della società collegata e quella della partecipante non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio. Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili.

Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante si devono apportare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante.

Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite.

Successivamente all'applicazione del metodo del patrimonio netto, inclusa la rilevazione delle perdite della società collegata, la partecipante deve applicare le disposizioni dello IAS 39 per determinare se sia necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alla partecipazione netta nella società collegata.

La partecipante applica anche le disposizioni dello IAS 39 per determinare la necessità di rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore della partecipante nella società collegata che non facciano parte della partecipazione netta e l'ammontare di quelle perdite per riduzione di valore.

Poiché l'avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente ad *impairment test*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36, tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'impresa stima:

- a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari che verranno generati dalla collegata, (inclusi i flussi derivanti dalle attività operative e dalla dismissione finale dell'investimento); o

- b) il valore attuale dei flussi finanziari che deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

5. *Informazioni integrative*

In base ai paragrafi dal 37 al 40 dello IAS 28, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) il *fair value* delle partecipazioni in società collegate per le quali siano disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;
- b) un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;
- c) le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un'influenza notevole;
- d) le motivazioni per cui, si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale al 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un'influenza notevole;
- e) la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;
- f) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
- g) la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite ulteriori di una collegata (nel caso in cui le perdite eccedano il valore contabile della partecipazione);
- h) il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto (in base alle tre eccezioni previste dal principio al paragrafo 13, come sopra illustrate); e
- i) un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d'esercizio.

Secondo quanto previsto dallo IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali la partecipante deve, inoltre, indicare:

- a) la propria quota di passività potenziali di una società collegata sostenute congiuntamente ad altre partecipanti; e
- b) quelle passività potenziali che sorgono a causa della responsabilità solidale della partecipante per tutte o per parte delle passività della società collegata.

Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti. La quota di pertinenza del risultato economico di tali società collegate spettante alla partecipante e il valore contabile di tali partecipazioni devono essere indicate separatamente. Anche la quota di pertinenza del partecipante relativa alle attività operative cessate, di tali collegate, deve essere indicata separatamente.

La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante e deve essere indicata tra le variazioni del patrimonio netto in conformità allo IAS 1.

(Emanuele Tozzi)